

#### Ordine del giorno:

- proposte in tema di questione morale;
- discussione sui risultati del referendum consultivo ed eventuali iniziative da adottare
- varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 13,00.

II Comitato nomina

Presidente: Mario Pagano Segretario: Alessandra Galli

Sono assenti i componenti: Amato, Canepa, Ciambellini, Creazzo, Di Grazia, Fazzioli, Maccora, Marino, Marzagalli.

Per la sezione Veneto, Lorenzo Miazzi.

Sono, altresì, presenti Antonello Racanelli, Alessandro Pepe, Carlo Sabatini, Stefano Pesci, oltre a Favi, Amadori e Fucci

Sono presenti tutti gli altri componenti del CDC.

Il Presidente, alle ore 13.05, completato l'appello dei presenti e verificata la sussistenza del numero legale, dà la parola al Presidente, Dott. Sabelli, per la relazione introduttiva con cui anticipa l'avvenuto lavoro svolto dalla commissione incaricata per la questione morale ed invita i colleghi poi ad illustrarla anche negli aspetti critici.

Riferisce dell'affluenza ai referendum, e, quanto al quesito sulla sospensione dei termini nel periodo feriale, ricorda come tale mancata sospensione sia frutto di interpretazione giurisprudenziale; richiama quanto già affermato nel parere redatto dalla Gec sul punto in cui si richiamava alla necessità che il periodo feriale fosse periodo di godimento effettivo; è compito del CSM studiare il modo perché ciò avvenga ed in modo uniforme.

Quesito sui carichi: è argomento di cui ci si è già occupati sia nel corso del convegno sul Disciplinare, nel CDC del 22.2.15, laddove affrontando le modifiche sulla responsabilità civile si era rilevato come debba essere coniugata con il problema dei carichi; nel Congresso ultimo di Bari, anche nella mozione finale anche; nella delibera ass. generale 16.4.2015.

Non vi è stata quindi inerzia dell'ANM sul punto. L'esito del quesito referendario è indice di un effettivo malessere dovuto all'eccessivo carico, di cui deve rendersi conto soprattutto il CSM. I gruppi associativi condividono la rilevanza del problema ma hanno formulato ipotesi e soluzioni diverse. Il quesito referendario era sicuramente semplificativo non valutando le differenze dei ruoli dei vari magistrati e le diverse realtà nazionali. Il Csm in IV commissione ha iniziato a farsi carico dell'argomento.

Gli altri quesiti referendari hanno avuto una minore affluenza, ma sono comunque da valutare .

Quanto a quello sull'astensione dall'attività di supplenza già c'è stata la delibera CdC 22.2.15 e Assemblea 19.4.15.

Quanto al quesito n. 2, sulla gestione delle quote associative: in sede di rinnovo con la società assicurativa si è riusciti a mantenere nel minimo l'aumento del premio e



si è estesa la copertura a 10 anni dalla cessazione dal servizio. Quanto alla riduzione della quota associativa, già esigua, chiede quale delle attività associative dovrebbero essere tagliate, elencandone alcune; quali ridurre senza snaturare l'essenza dell'Associazione anche come interlocutore istituzionale tendendo ferma la sua storia.

Alle ore 13.30 si aprono gli interventi sui punti 1 e 2 dell'OdG che il presidente invita a condensare in circa 8 minuti ciascuno.

#### Sul punto 1 OdG

Ha la parola S. Ardita che interviene sulla questione morale; ritiene che sia particolarmente importante occuparsi della questione morale nell'autogoverno. Non reputa giusto prevedere l'aumento degli strumenti sanzionatori repressivi; i risultati dei referendum sono leggibili come manifestazione di sfiducia verso l'ANM e come questa si è mossa; esemplifica quanto accaduto recentemente con l'iniziativa della Scuola Superiore sul corso della Giustizia Riparativa. Qualcuno ha pagato per quell'errore?

Ha la parola A. Camassa che illustra quale fosse stato lo spirito del gruppo di lavoro che si è occupato della " questione morale " così come emerso nel Cdc del 12.12.15 su proposta di Maccora e propria : i fatti che si erano verificati a Palermo; forte è la necessità di tutelare l'immagine della magistratura a seguito di quei fatti ; delicata è la ricaduta all'esterno di quei fatti , non possiamo solo guardare al nostro interno e seguire la teoria del " benaltrismo". Il gruppo di lavoro ha predisposto un documento condiviso , documento che viene illustrato nei punti più rilevanti e viene depositato nella sua formulazione più ampia (doc. che si numerano in 1 e 2). Il gruppo di Area voleva andare oltre quelle proposte auspicando strumenti di rimozione di dirigenti di uffici dove si siano verificate gravi disfunzioni organizzative .

Ha parola S. Schiro': non è una questione di " benaltrismo" ma di dire chiaramente che vicende anche come quelle di Palermo sono state possibili perché per anni c' è stata disattenzione, c'è stato come un velo, una " copertura" ad una situazione di potere che era nota. I capi degli Uffici hanno pochi poteri per muoversi se non ci sono segnalazioni " vestite" di malfunzionamento degli Uffici; deve essere il CSM ad attribuire poteri al riguardo. Se non ci sono questi poteri a fianco della responsabilità è inutile fare un passaggio di carte con il Consiglio Giudiziario.

Ardita deposita un documento riassuntivo del suo intervento e rappresentativo della posizione di A& I sulla questione morale (si numera con 3).

Ha la parola A. Reale: la questione morale è questione etica e l'ANM ha già un codice etico molto ben fatto e che non necessita di modifiche. Il Csm ha intenzione di " mettere da parte " colleghi indesiderati e proprio per ciò si vuole rivedere l'art 2 dell'ord Giudiziario . Si vedano i casi della Forleo e quanto accaduto a Salerno. Su quello solo in pochi hanno parlato. La politica ha chiesto che l'ANM intervenisse al riguardo, così la proposta avanzata di modificare l'art. 2, proposta per fortuna impedita per l'intervento di altri gruppi; l'ANM non deve fare politica; i colleghi hanno detto no a che l'Associazione faccia politica.



Ha la parola F. Picardi che deposita un documento sulla questione morale predisposto da MI (che si numera come 4); il testo proposto oggi dalla collega Camassa è condivisibile ma si ritiene opportuno, a futura memoria depositare il proprio elaborato nella propria proposta la previsione dell'art. 23 disp att cpc è in parte diversa da quello del documento depositato da Camassa. La questione morale che ci deve occupare è quella specifica sul caso Palermo, su quanto lì avvenuto, senza ampliare troppo al uan valutazione sulla vigilanza.

Ha la parola C. Sabatini che ringrazia l'attività svolta dal Presidente Sabelli e dalla giunta; sottolinea l'opportunità delle modifiche statutarie proposte ed anche sulla previsione di controlli dei dirigenti anche prima del quadriennio.

Ha la parola Carrelli Palombi che intende parlare di entrambi i punti. Ringrazia la Giunta per l'attività svolta. Sulla questione morale: il documento depositato da Camassa è lo sforzo di formalizzare i punti comuni, evitando di affrontare quelli su cui c'è divergenza.

Si decide di mettere ai voti il documento sulla guestione morale.

Picardi chiede che vengano apportare modifiche al documento riassuntivo depositato dalla Camassa nel senso che a p. 2 venga eliminato l'ultimo periodo (da " si rinvia" a " formulate ") e che nella medesima pagina all'ottavo rigo dopo " i poteri di vigilanza" si sostituisca il periodo successivo con "debbano essere indirizzati anche alla verifica dell'equa distribuzione degli incarichi, da parte dei magistrati, tra i professionisti ".

Ove approvate queste modifiche esprime il consenso al documento riassuntivo ma non a quello esplicativo fatta eccezione all'articolato con le modifiche statutarie e del codice etico, quindi fino a pag. 5 del documento allegato. Anzi si precisa che del documento esplicativo deve essere escluso soltanto il paragrafo "normazione secondaria".

Ardita dichiara di votare contro l'intero documento contestando l'intero impianto; questo documento è una foglia di fico per coprire anni ed anni di autogoverno cieco che ha inviato dirigenti incapaci.

La collega Sinisi, per Unicost, si dichiara favorevole al documento riassuntivo anche con le modifiche proposte dalla collega Picardi, rilevando come la versione oggi depositata, del documento esplicativo, si muove nella direzione dell'unità; rileva come i colleghi che oggi attribuiscono ai gruppi ed alle correnti, al CSM, le responsabilità vengono per lo più da esperienze pregresse nei medesimi gruppi.

Il collega Citterio: le modifiche proposte da Picardi non snaturano in modo sostanziale lo spirito del documento proposto da Camassa; rileva invece che il documento che rappresentanti di A&I avevano fatto pervenire in vista dell'elaborazione del documento di oggi avanzava critiche su aspetti diversi da quelli oggi avanzati, critiche di cui si era cercato di tenere conto nello spirito di unitarietà.

Prende la parola Vanorio: contesta quanto affermato da Ardita; non mi sento in nessun modo corresponsabile di condotte tenute da singoli. Se vi sono state nomine



di dirigenti incapaci ciò è stato per una minoranza, ed in ogni caso è stato frutto di fascicoli personali incompleti che potrebbero migliorare con le valutazioni incrociate di professionalità.

Si sospende la seduta sino alle ore 15 prima di procedere alle votazioni.

Viene messo ai voti il primo emendamento Picardi che vuole che il rinvio nel documento riassuntivo al documento esplicativo sia fatta con esclusione della parte sulla normazione secondaria: voti favorevoli 3; è respinto;

viene messo al voto l'emendamento Picardi per cui a p. 2 del documento riassuntivo Camassa, all'ottavo rigo dopo " i poteri di vigilanza" si sostituisca il periodo successivo con "debbano essere indirizzati anche alla verifica dell'equa distribuzione degli incarichi, da parte dei magistrati, tra i professionisti": voti favorevoli 10, 8 contrari e 5 astenuti; l'emendamento è approvato;

si pone quindi al voto il documento Camassa con l'emendamento Picardi approvato (al rigo 8 di pag. 2) e l'allegato documento esplicativo all'emendamento: voti 13 favorevoli; contrari 7 nessun astenuto;

E' quindi approvato il documento sulla questione morale depositato da Camassa (doc 1 e 2 ) con emendamento a p.2 rigo 8 come proposto da Picardi;

**sul punto 2 OdG**, la Presidenza invita alla discussione, invitando a contenere gli interventi in 5 minuti.

Ardita, per A&I deposita un documento sui "carichi " (n. 5); Miccichè per M.I. deposita documento sul medesimo argomento (doc 6)

Vanorio illustra un documento unitario di lettura dell'esito referendario sui vari quesiti che deposita e che si numera come 7)

Interviene Carrelli Palombi

Interviene Sinatra che illustra un'elaborazione del gruppo Unicost e deposita un documento che si numera come 8)

Interviene Sabatini che illustra come sull'argomento vi sono ancora elementi da approfondire, così i numeri per il penale; bisogna lavorare insieme, valutare il problema delle "pesature" e delle priorità.

Interviene Buono che ringrazia Sabelli per come ha rappresentato l'ANM, condividendo la sua visione che l'Anm non può essere solo sindacato. Area aveva già evidenziato prima del referendum che non era possibile trovare un "numero unico", cosa che è oggi emersa anche dalle elaborazioni delle proposte degli altri gruppi. Sottolinea l'importanza della pesatura dei processi e di individuazione delle priorità nella trattazione degli affari e che devono comporre il "numero" che si individuerà. Deposita documento del Coordinamento di Area che si numera come 9).



Interviene Reale: il risultato dei referendum indica che i colleghi vogliono una nuova via percorsa dall'Associazione, vogliono un'Associazione che si apra, che ascolti anche le voci dissonanti. Lettura del referendum sulla quota associativa: voleva essere una richiesta di attenzione dell'ANM ai propri problemi. Sul referendum: 1) sull'attività di supplenza, nell'Assemblea che si era fatta si era stati d'accordo tutti sulla cessazione. Realizziamola ora; sul quesito 2) che l'associazione chieda alla società assicurativa di ridurre il costo della polizza; sul punto 3) che si attui quanto votato; sul quesito 4) rivolgersi subito al CSM perché provveda con urgenza ad una rielaborazione della circolare sulle ferie. Chiede quindi che il CDC voti sull'attuazione dei referendum.

Interviene Micciche': sulle priorità per il Civile: già l'art 37 indica come priorità l'abbattimento dell'arretrato e comunque è già previsto che il capo dell'ufficio indichi le priorità. La proposta di MI ha proposto un numero fisso su base nazionale, soltanto con dei range; le sentenze depositate in ritardo rispetto alla soglia dovrebbero avere un regime disciplinare "più blando". La proposta è concreta e fattibile da subito.

Interviene Savio: l' ANM deve farsi carico dell'esito referendario, anche se i quesiti non erano chiari; ciascuno evidenzia un problema, ma le soluzioni concrete, come già emerso per i carichi, sono diverse. Sono decisioni impegnative, politicamente. I referendari hanno incrementato la partecipazione alla vita dell'Anm e di ciò li ringrazio, ma forti di questo risultato dovrebbero volere che sia il prossimo CdC, frutto delle nuove prossime elezioni, ad occuparsene.

Interviene Pepe: il referendum voleva una risposta su: carichi nazionali o differenziati, e c'è stata. Ora l'Anm deve seguire quanto già detto la IV commissione del CSM sui carichi .

E' assurdo rinviare al prossimo CDC eletto. Non equivoci tra standard e carichi. Noi forniamo dei dati su cui lavorare; anche Area ora ne parla, lavoriamo insieme.

Si dà atto che alle ore 16 la collega L. Miccichè subentra come Presidente al collega Pagano.

Interviene Reale: sul documento unitario proposto da Vanorio, non il riferimento a carichi di lavoro " parametrati a livello nazionale ", togliere il " parametrato".

Deposita un documento che chiarisce quali dovrebbero essere le linee guida della delibera sui carichi esigibili da indirizzare al CSM, (che si numera come 10) chiede quindi di votare il documento proposto come unitario con le predette linee guida, togliendo i punti che riguardano i quesiti diversi dai "carichi di lavoro" chiedendo che si votino decisioni singole, deposita altresì documento sul quale chiede il voto in ordine alla questione delle ferie, qualora non passi la votazione diretta sul quesito 4 (documento 11).

Sabelli fa una dichiarazione di voto a favore del documento unitario depositato da Vanorio, ancorché non concordando su tutti i passaggi e punti.

Viene votato il documento unitario Vanorio che viene approvato con la sola astensione di Reale.



Reale chiede che venga messa ai voti la richiesta al Ministero di copertura urgente dell'organico della magistratura e del personale amministrativo e chiede al CdC di deliberare che in caso di mancato accoglimento di tale richiesta in un congruo termine, venga disposta la cessazione delle attività di supplenza come indicato nel quesito n. 1 del referendum.

La richiesta viene messa ai voti e votano favorevoli 7 voti

Si da atto che viene richiesta la verifica del numero legale, che sono presenti 15 componenti del CDC e che pertanto manca il numero legale.

Reale chiede di annullare la precedente delibera sul documento unitario poiché mancava anche in quella il numero legale.

Si da atto che si sono allontanati nelle more tra quella votazione e questa Giorgetti, Pagano e De Renzis.

Si da atto che viene chiusa la seduta alle ore 16.35 mancando il numero legale.



### Documento di sintesi sulla questione morale.

Recenti vicende di cronaca impongono una rinnovata riflessione da parte della magistratura associata sulla questione morale, sia sul versante associativo, sia sul versante della normazione primaria e secondaria, in materia di organizzazione degli uffici e responsabilità di coloro che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi.

E' indispensabile che in tutte le sedi associative istituzionali si attui un 'effettiva vigilanza sull' etica dei nostri comportamenti al fine di evitare che la condotta censurabile gravi ricadute di pochi abbia in di termini credibilità sull'operato dei magistrati che quotidianamente danno prova di serietà professionale, spirito di sacrificio ed imparzialità.

### L'ANM, si impegna a promuovere

- 1) la modifica del **codice deontologico**, inserendo un espresso divieto per ogni magistrato di accettare regalie sotto qualsiasi forma nonchè prevedendo il rispetto di criteri di adeguata economicità nella liquidazione degli incarichi agli ausiliari del Magistrato oltre ad una opportuna rotazione negli incarichi degli stessi;
- 2) la modifica dello Statuto, prevedendo: a) la decadenza automatica dell'associato sottoposto alla misura cautelare penale o disciplinare della sospensione dalle



funzioni; b) il potere di impulso, da parte delle Giunte Sezionali, per adire il Collegio dei probiviri, secondo l'articolato specificato nel documento esplicativo che si allega al presente;

#### L'ANM chiede al CSM

di **rielaborare** in termini di circolare la risoluzione dell'1 luglio del 2010 in ordine ai poteri di vigilanza del Consiglio Giudiziario, chiarendo e specificando che i poteri di vigilanza sull'andamento dell'ufficio debbano essere in particolar modo indirizzati ad una verifica dell' efficacia delle decisioni organizzative adottate dai dirigenti;

L 'ANM chiede infine al legislatore di prevedere un meccanismo analogo a quello dell'art 23 disp. att. c.p.c (rubricato "vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) in tutti giurisdizione e con riferimento i settori della a tutti gli ausiliari del giudice, in modo che la regola della tendenziale rotazione ed equilibrata ripartizione degli incarichi, del tutto compatibile con la necessità di un rapporto fiduciario tra il giudice ed il suo ausiliario, assurga a regola giuridica di carattere generale

Si rinvia al documento esplicativo per una articolata formulazione delle sintetiche proposte sopra formulate.

Cheroudy Coerrely



### DOCUMENTO GRUPPO DI LAVORO SULLA "QUESTIONE MORALE"

Come si è opportunamente affermato nel documento approvato dal Comitato Direttivo Centrale del 12 dicembre 2015 "Recenti vicende di cronaca impongono una rinnovata riflessione da parte della magistratura associata sulla questione morale, sia sul versante associativo, sia sul versante della normazione primaria e secondaria, in materia di organizzazione degli uffici e responsabilità di coloro che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi.

E' indispensabile che in tutte le sedi associative e istituzionali si attui un'effettiva vigilanza sull'etica dei nostri comportamenti al fine di evitare che la condotta censurabile di pochi abbia gravi ricadute in termini di credibilità sull'operato dei magistrati che quotidianamente danno prova di serietà professionale, spirito di sacrificio ed imparzialità"

#### MODIFICHE STATUTARIE

In tale ottica occorrono in primo luogo interventi di modifica Statutaria e infatti Il Comitato direttivo Centrale con delibera del 12 dicembre ha evidenziato come l'attuale Statuto non disciplina in maniera dettagliata i presupposti e le modalità di attivazione dei poteri d'iniziativa del Collegio dei Probiviri e non prevede strumenti d'intervento cautelare idonei a garantire la tempestività e l'efficacia del sistema disciplinare interno all'associazione.

In tal senso, si è data indicazione di procedere ad alcune modifiche statutarie al fine di introdurre una disciplina dei presupposti di attivazione dei poteri dei Probiviri e di introdurre misure che assicurino l'immediata sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, nel caso in cui un associato sia sottoposto a misure cautelari personali ovvero alla sospensione dalle funzioni giudiziarie, in sede disciplinare.

In tali casi ultimi casi, essendo già intervenuto un vaglio giurisdizionale, è stato già rilevato, anche per esigenze di tempestività, come possa essere sufficiente una presa d'atto da parte del Collegio dei Probiviri, organo deputato all'esercizio dell'azione disciplinare, con conseguente immediata adozione del predetto provvedimento cautelare.

In ogni altro caso in cui siano poste in essere condotte rilevanti ai sensi dell'art 9 dello Statuto, invece è stata ritenuta opportuna l'introduzione di una procedura cautelare, anche a prescindere dall'intervento di misure cautelari personali o disciplinari, demandando i relativi poteri d'impulso al Collegio dei Probiviri e la

Lexendre Courses

competenza per l'adozione del provvedimento cautelare al CDC (cfr. delibera del CDC del 12 dicembre).

Sulla base delle suddette indicazioni il gruppo di lavoro ha elaborato le seguenti proposte di modifica dello Statuto :

#### ATTIVAZIONE DEI POTERI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L' art. 37 dello Statuto prevede che il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.

Tale disposizione nella pratica ha comportato che in molti casi il collegio dei probiviri, pur in presenza di vicende gravi, non si sia in realtà mai attivato, non avendone ricevuto formale notizia.

Il gruppo di lavoro ha ritenuto che tali situazioni di "impasse" possano essere superate prevedendo che siano le Giunte Sezionali a comunicare situazioni di tipo disciplinare che siano avvenute nel proprio distretto. Tale proposta è stata ritenuta preferibile rispetto a quella di individuare come organo propulsivo la GEC o anche il suo Presidente o il Segretario Generale, tale soluzione avrebbe infatti sollevato problemi di incompatibilità, tenuto conto che i componenti della GEC sono anche componenti del CDC, organo chiamato a deliberare sulle proposte del Collegio dei Probiviri. Si è anche evidenziato come la soluzione prospettata agevola la conoscenza di situazioni locali che pur gravi possono sfuggire al Collegio o anche alla conoscenza della GEC, laddove non abbiano avuto un risalto nazionale.

Si propone pertanto la seguente modifica (evidenziata in neretto) dell' art. 37 dello Statuto

### Art. 37 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.

Esso dura in carica due anni.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) di provvedere in materia disciplinare a norma dell'art. 11;
- b) di sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell'Associazione con obbligo di riferire al Comitato Direttivo per i relativi provvedimenti.

flowerde lovering

Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti o da parte di una Giunta sezionale

Esso delibera a maggioranza dei voti.

#### STRUMENTI CAUTELARI

Le ultime vicende giudiziarie hanno evidenziato come il nostro Statuto non preveda la possibilità di adottare misure cautelari che possano garantire la tempestività e l'efficacia del sistema disciplinare interno all' associazione. In tal senso si propongono le seguenti modifiche statutarie secondo la duplice direttiva della delibera del CDC del 12 dicembre, da un lato introducendo misure che assicurino l'immediata sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, nel caso in cui un associato sia sottoposto a misure cautelari personali ovvero alla sospensione dalle funzioni giudiziarie, in sede disciplinare e l'introduzione, dall'altra, di una procedura cautelare, anche a prescindere dall'intervento di misure cautelari personali o disciplinari.

Si propongono pertanto le seguenti modifiche (evidenziate in neretto) dell' art. 11 dello Statuto

### Art. 11. - Procedimento disciplinare

Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Comitato Direttivo Centrale, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento.

Il parere del Collegio dei Probiviri vincola la decisione del Comitato Direttivo Centrale solo nel senso favorevole al socio sottoposto al procedimento.

Il Comitato Direttivo Centrale delibera ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la pubblicazione nel giornale dell'Associazione. Allo stesso modo provvede per l'adozione dei provvedimenti cautelari richiesti o adottati dal Collegio dei Probiviri di cui ai successivi commi 5 e 6.

Contro il provvedimento del Comitato Centrale è ammesso il ricorso dell'Assemblea generale entro venti giorni dalla comunicazione. In tal caso il Comitato Direttivo Centrale, su parere del Collegio dei Probiviri, può ordinare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare fino all'esito del ricorso.

Nel corso del procedimento, il Collegio dei Probiviri laddove ravvisi la sussistenza di condotte rilevanti ai sensi dell' art. 9 dello Statuto che siano fonte di grave discredito per l' Ordine Giudiziario e per l' immagine della Magistratura può richiedere, in caso di urgenza, al CDC l' adozione di provvedimenti di sospensione cautelare dall' esercizio dei diritti sociali fino al termine del procedimento disciplinare e comunque per un periodo massimo non superiore ad un anno.

Llewelle Carrely

Il Collegio dei Probiviri può adottare direttamente i provvedimenti di sospensione di cui al precedente comma in tutti i casi in cui abbia avuto notizia dell' applicazione nei confronti di un socio di misure cautelari personali o di sospensione dalle funzioni giudiziarie in sede disciplinare. Sul provvedimento di sospensione così adottato delibera il CDC ai sensi del precedente comma 3.

#### CODICE ETICO

Altro ambito sul quale si dovrà opportunamente operare è quello della disciplina dei doveri del magistrato condensati nel *Codice etico*. Il *Codice etico* va integrato e arricchito di ulteriori e più chiari imperativi deontologici specie alla luce del DPR n. 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*)varato a norma dell'http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001 0165.htm - 54art. 54 D.lgs n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 1, comma 44, L. n. 190/2012. Infatti a maggior ragione per la magistratura si ritiene che non possano obliterarsi alcuni precetti fondamentali invece non esplicitamente presenti nel *codice* ANM rinnovato nel 2010.

Invero, uno degli aspetti più sensibili è offerto dalla previsione del dovere di correttezza con riguardo a doni e regalie. Ora, laddove il *Codice* generale per la p.a. contempla al riguardo un'apposita disposizione, l'art. 4, che nei suoi primi cinque commi così recita:

- "1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
- 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
- 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
- 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Steward County

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni"

Il *Codice etico* della magistratura sintetizza ed esaurisce il punto nella sola previsione che segue, presente al comma 1 dell'art. 10 ("*Obblighi di correttezza del magistrato*"):

"Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri".

Occorre pertanto ripensare ad una formula simile a quella dell'art. 4 che tuttavia, tenendo conto delle peculiarità della funzione giurisdizionale, preveda un intervento ancora più rigoroso e forte.

Ed ancora, l'inevitabile frequenza nelle nomine di periti, consulenti, amministratori giudiziari, curatori fallimentari e altro, specie in alcuni settore della giurisdizione recentemente oggetto di violente fibrillazioni, non può non prevedere a monte un precetto che spinga *eticamente* il magistrato ad adottare il massimo degli accorgimenti possibili, così da essere - ma anche apparire - immune da tentazioni personalistiche o interessati strumentalismi. A tal riguardo potrebbe integrarsi l'art. 4 del Codice dell'ANM ("Modalità d'impiego delle risorse dell'amministrazione") con l'inserimento in ultimo della seguente proposizione:

"Nella scelta di periti, consulenti e comunque di collaboratori esterni cura la massima equanimità e trasparenza evitando ripetizioni ingiustificate nelle nomine degli incaricati ed informando le corrispondenti liquidazioni, nel rispetto di leggi e regolamenti, a criteri di opportunaeconomicità"

#### NORMAZIONE SECONDARIA

Si richiedono altresì interventi specifici del Consiglio Superiore della Magistratural con riferimento alla vigilanza sui dirigenti degli Uffici Giudiziari posto che oggi tale figura istituzionale, ai fini di un buon governo della Magistratura, è sempre più chiamata a svolgere un ruolo non di mera conoscenza di ciò che accade in un ufficio ma piuttosto ad attivarsi e darsi carico delle questioni organizzative generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo magistrato.

Alexande County

E "attivarsi" significa dunque tendere in ogni modo ad assicurarsi piena consapevolezza di ogni evenienza dell'ufficio al fine di prevenirne i guasti e garantirne il miglior risultato possibile.

In tale direzione nell'ambito degli interventi consiliari occorrerebbe integrare e rafforzare in termini di Circolare la risoluzione consiliare dell'1 luglio 2010 sui poteri di vigilanza dei Consigli Giudiziari.

In particolare occorrerebbe valorizzare il disposto della lett. d) dell'art. 15 del D.lgs n. 25/2006 secondo cui i Consigli Giudiziari "esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto..."

In quella risoluzione il CSM ha stigmatizzato la funzione di vigilanza come "un'attribuzione del tutto inedita, la quale consacra la progressiva centralità che i Consigli giudiziari hanno acquisito nel sistema complessivo dell'autogoverno. Infatti, l'esercizio della vigilanza sugli uffici, da sempre prerogativa dei dirigenti degli uffici giudiziari, implica il riconoscimento di una posizione ordinamentale di tutto rilievo, giacché presuppone competenze qualificate e decisivi poteri di intervento".

Ovviamente occorre precisare che il potere di *sorveglianza*, storicamente spettante ai dirigenti secondo le previsioni contenute nel Titolo II del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, mantiene intatta la propria vigenza giacchè indirizzato al controllo dei magistrati dell'ufficio, mentre la prerogativa oggi spettante ai Consigli Giudiziari è mirata sugli uffici.

Da quanto detto discende un'architettura della vigilanza certamente composita che, ove interpretata in un'ottica riduttiva quanto al raggio d'azione discendente dalla citata lett. d) appare incomprensibilmente destinata a tenere fuori dal controllo proprio i dirigenti, veri artefici e responsabili del buon (o cattivo) funzionamento di un ufficio.

Ed infatti il controllo sui magistrati sarebbe esercitato dai dirigenti mentre il Consiglio Giudiziario eserciterebbe una vigilanza solo sull'Ufficio.

E' dunque sul piano dell'incidenza dei poteri d'intervento dei Consigli Giudiziari, dell'ampiezza del loro raggio d'azione, che va prospettata una reale possibilità di esplorazione nel tempo dell'attitudine e dell'impegno organizzativo dei dirigenti degli uffici del distretto, disinnescando l'ambiguità dell'equivoco concettuale secondo cui la vigilanza sugli uffici esclude un monitoraggio della loro dirigenza. Pertanto, se così s'intende l'attività di vigilanza dei Consigli Giudiziari, peraltro fisiologicamente strumentale anche alle valutazioni pure loro spettanti in tema di conferma dei magistrati con incarichi direttivi, ne discende allora la garanzia di un'attenzione perenne e di prossimità all'operato di questi ultimi; un'attenzione

duande Compu

opportunamente diretta, inoltre, ad agevolare la costanza del loro impegno organizzativo e funzionale nel corso del tempo.

Nell'esigenza di riempire di contenuti effettivi siffatto potere consiliare intermedio ecco quindi profilarsi la necessità di garantire a regime - e con apposita Circolare - ciò che la mera risoluzione del 2010 annota in un passaggio come frutto di occasionale prassi di alcuni Consigli Giudiziari, ossia<u>la doverosa previsione di un programma di verifica dell'andamento degli uffici giudiziari e con essa la creazione di un organismo interno al Consiglio Giudiziario - ipoteticamente qualificabile come "Commissione di Vigilanza" - stabilmente dedicato all'attuazione del programma e alle necessarie attività ad esso strumentali, ivi comprese periodiche audizioni dei dirigenti.</u>

L'autonoma potestà regolamentare dei Consigli Giudiziari va quindi orientata dal CSM alla luce di una mirata circolare idonea a rendere effettivo il potere di controllo nell'intero distretto, stabilendo inoltre i tempi e le modalità di trasmissione dei suoi esiti al CSM (destinatario non previsto dal testo della lett. d) dell'art. 15 cit. e soltanto suggerito tra le linee-guida della risoluzione del 2010), affinchè quest'ultimo sia messo in grado di canalizzare risultati virtuosi alla stregua di best practices, ma anche e soprattutto di tempestivamente intercettare e monitorando guasti e anomalie degli uffici giudiziari, correggere contemporaneamente l'operato dei suoi dirigenti.

#### NORMAZIONE PRIMARIA

Altro versante di necessario intervento riguarda sicuramente la normazione primaria. Le recenti vicende giudiziarie di cui si è detto in premessa hanno reso evidente la necessità di prevedere per ogni settore della giurisdizione una norma che, sulla falsariga dell'art. 23 della DD.AA. al c.p.c., regolamenti in maniera più puntuale la distribuzione degli incarichi agli ausiliari introducendo altresì poteri di vigilanza sui dirigenti degli uffici; poteri che ovviamente servono sia in funzione di controllo sia per regolamentare il settore in modo tale che il dirigente sia messo nelle condizioni di conoscere per meglio e tempestivamente intervenire.

Heardy Course



A&I non condivide l' idea di introdurre con norma di legge il potere di " revoca " del dirigente da parte del CSM; né la modifica dell'art 2 della Legge sulle Guarentigie.

Riteniamo che la vera questione morale non passi per la modifica del codice etico e dello statuto, e che voler ridurre la questione morale a questo comporti una mera operazione di facciata.

L'ANM deve recuperare la sua dimensione di rappresentanza dei magistrati, farsi portavoce delle giuste richieste di trasparenza che vengono dai soci, richiamare il CSM alle sue responsabilità, stigmatizzando prassi scorrette.

La nostra Associazione deve rifuggire anch'essa dalla riproposizione delle logiche di appartenenza e denunziare in modo forte e chiaro le distorsioni dell'autogoverno, le sue inefficienze, le logiche decisorie inspiegabili se non in chiave di degenerazione correntizia, non solo nell'interesse degli associati, ma anche nell'interesse dei cittadini, sui quali le dette inefficienze, infine, ricadono.

A questi temi deve affiancarsi una seria riflessione sulle carriere parallele e sugli incarichi di governo locale o nazionale, o anche politico – amministrativo.

Occorre recidere il legame fra magistratura e politica, ed affermare chiaramente che l'appartenenza all' Ordine Giudiziario non è compatibile con incarichi di governo, perché mina l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nel suo complesso e dei magistrati che la costituiscono, i quali, non va dimenticato, sono espressione di un potere costituzionale diffuso, quello giurisdizionale.

Questa è a parere nostro la vera questione morale.

Essa è dunque una questione che riguarda in primo luogo i governanti - cui è attribuito il compito di dare l'esempio, di agire rettamente e di vigilare - affinché a capo degli uffici vengano posti dirigenti autorevoli, attivi ed onesti; e nell'esercizio delle funzioni sia mantenuta e garantita per tutti i magistrati una assoluta indipendenza dai poteri esterni.

E poi deve riguardare naturalmente tutti i magistrati, che devono rispondere dinanzi alla legge dei loro atti, secondo le regole che valgono per tutti i cittadini, a loro applicate nel modo più rigoroso per contrastare infedeltà ed abusi.

Ma guai a pensare di poter fare calare dall'alto in modo indiscriminato su tutti i magistrati la mannaia di un sistema repressivo indiscriminato che sia anche espressione di sfiducia generalizzata. Occorre invece interrogarsi e valutare quali ricadute possano avere sulla questione morale dei magistrati, le ripetute vicende che vedono, nell'ambito del CSM, i gruppi imperversare e le tessere far da padrone, i concorsi per gli incarichi direttivi lottizzati, la scuola senza controllo, e nessuna possibilità di sfiduciare o rimuovere dal proprio incarico di governo chi è chiamato a operare nell'interesse di tutti.



#### PROPOSTA SU QUESTIONE MORALE

L'ANM, in considerazione della necessità di affrontare la questione morale al fine di garantire che il prestigio dei propri associati non sia compromesso dalle illecite condotte di pochi, s'impegna a promuovere la modifica:

- 1) **del proprio codice deontologico**, inserendo un espresso divieto per ogni magistrato di accettare regalie sotto qualsiasi forma;
- 2) **del proprio Statuto**, prevedendo : a) la decadenza automatica dell'associato sottoposto alla misura cautelare penale della sospensione dalle funzioni; b) il potere di impulso, da parte delle Giunte Sezionali, per adire il Collegio dei probiviri, secondo l'articolato che si allega;

L'ANM chiede, inoltre, al legislatore d'intervenire sui sequenti punti:

- 1) prevedere un meccanismo analogo all'art. 23 disp. att. c.p.c. (rubricato "vigilanza sulla distribuzione degli incarichi") in tutti i settori della giurisdizione e con riferimento a tutti gli ausiliari del giudice, in modo che la regola della tendenziale rotazione ed equilibrata ripartizione degli incarichi, del tutto compatibile con la necessità di un rapporto fiduciario tra il giudice ed il suo ausiliario, assurga a regola giuridica di carattere generale;
- 2) modificare l'art. 23 disp. att. c.p.c. in modo da renderne più semplice l'applicazione, valutando, altresì, l'opportunità di riferire il tetto del 10% agli incarichi distribuiti da ogni singolo magistrato e non a tutto l'Ufficio nel suo complesso.

L'ANM chiede, infine, al CSM di attivarsi così da:

- 1) prevedere espressamente, in sede di normativa secondaria, la mancata conferma del dirigente alla scadenza del quadriennio in caso di omessa vigilanza sulla corretta applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi;
- 2) rendere, nella concreta applicazione, la conferma dei direttivi e semi-direttivi reale e rigorosa, ma anche trasparente, ancorandola a criteri oggettivi e predeterminati;
- 3) effettuare una ricognizione sistematica dei poteri di vigilanza del Consiglio Giudiziario, verificando la possibilità di estenderli al controllo dell'equilibrata distribuzione, negli uffici giudiziari del distretto, degli incarichi tra gli ausiliari.

Mol

# (5-1)

### Autonomia&Indipendenza

il CDC del 13 febbraio 2016 è chiamato a dare attuazione alla volontà dei tantissimi colleghi che hanno detto "sì" ai quesiti referendari. L'esito referendario è talmente chiaro che non ha senso e non è giusto differire soluzioni e decisioni al prossimo CDC.

In particolare, sui "carichi esigibili", l'ANM deve attivarsi da subito affinché il CSM determini entro brevissimo tempo i carichi esigibili secondo criteri e parametri nazionali. Il termine di 60 giorni indicato nel quesito referendario (il n. 3) non può certo ritenersi perentorio per il CSM, ma è perentorio sotto il profilo politico e della responsabilità nei confronti dei magistrati. L'ANM da subito deve farsi portatore di questo messaggio al CSM.

Peraltro, prendiamo atto con favore del Comunicato della IV Commissione del CSM, che subito dopo l'esito referendario si è impegnata ad individuare carichi nazionali predeterminati nell'ambito delle valutazioni di professionalità, utilizzando evidentemente gli standard di rendimento nazionali. In linea con le nostre richieste, si abbandona quindi il contesto dell'art. 37 DL 98/11, che ha portato all'individuazione di carichi solo locali, tutti improntati su una logica di efficienza e rendimento in una visione meramente aziendalistica d'ufficio, laddove i "carichi esigibili" devono rispondere ad una logica di "tutela" dei magistrati e della qualità della funzione (oltre che di "uguaglianza" fra magistrati e uffici, di "denuncia" delle responsabilità della politica, di "macro-organizzazione" per una migliore distribuzione delle risorse).

Prendiamo altresì atto con favore che altri gruppi, recependo integralmente la nostra proposta, hanno indicato dei carichi esigibili parametrati agli standard di rendimento, eliminando le storture degli "standard al buio" e dell'incremento di produttività all'aumentare dei carichi dei ruoli.

Si tratta tuttavia di una proposta parziale, che riguarda solo il settore civile di primo grado, tra l'altro con esclusione di alcune funzioni specialistiche. Inoltre, è affrontata solo la questione delle "definizioni" e non anche quella, strettamente collegata, del numero massimo di procedimenti gestibili. Così come non si dà alcun peso alle conciliazioni giudiziali.

In un'ottica propositiva, al fine di fornire un contributo concreto, abbiamo già elaborato dei prospetti di carichi esigibili di "ruoli", "definizioni"ed "attività" per quasi tutte le funzioni giudiziarie, civili, penali, giudicanti, di primo e secondo grado e di legittimità. Sono escluse solo le funzioni di sorveglianza e minorili, per le quali ci riserviamo un'integrazione. Per le funzioni requirenti si rinvia al lavoro "Bretone-Quercia" elaborato anni fa per l'ANM.

Siamo pronti a collaborare e confrontarci con tutti, per giungere ad una soluzione condivisa ed operativa. E siamo pronti a farlo anche nel prossimo CDC, che sarà eletto fra meno di un mese e che, pertanto, sicuramente sarà chiamato a formulare le proprie proposte e a stimolare le decisioni del CSM in tema di carichi esigibili.

Tali proposte e decisioni non dovranno scontare l'errore "mortale" commesso per gli standard di rendimento. Perché l'ottimo è nemico del bene. Un eccessivo livello di dettaglio e di scientificizzazione - a risorse amministrative e di rilevazione statistica invariata - rischia di determinare una pericolosa paralisi. Bisogna invece fare proposte semplici, facilmente leggibili e soprattutto facilmente attuabili. Partiamo allora con una prima proposta operativa, riservandoci aggiustamenti ed integrazioni dopo una fase sperimentale ed ulteriori approfondimenti.

Nell'interesse dei Magistrati e della Giustizia, la cosa fondamentale è partire, con previsioni semplici, trasparenti e di buon senso.

I componenti del CDC di A&I.



#### PROPOSTA DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE SUI CARICHI ESIGIBILI

Magistratura Indipendente prende atto con soddisfazione del risultato referendario, che ha espresso la chiara indicazione di migliaia di colleghi nel senso di **regolamentare e limitare** i carichi di lavoro divenuti sempre più insostenibili.

In linea con gli obiettivi e gli intenti che il Gruppo sostiene da anni, per venire incontro alle esigenze dei colleghi, non più procrastinabili, si presenta in questa sede **una proposta** concreta da inoltrare al CSM.

Magistratura Indipendente intende non disperdere il lavoro già effettuato in sede alla Commissione del CSM sugli standard, valorizzando gli elementi di unione e chiarendo sin d'ora che quanto si propone è una **cifra espressa in termini fissi e non variabili se non nei limiti di un preciso range prestabilito**; frutto dello studio della Commissione che ha esaminato una quantità enorme di dati, riguardanti ben 684 magistrati, tutti i tribunali metropolitani, quasi il 90% dei tribunali grandi e quasi il 40% dei Tribunali piccoli.

Si ribadisce il fermo dissenso dagli elementi che determinano una variabilità incontrollabile e ingiustificata dei dati, e precisamente:

- 1) dall'adeguamento del numero annualmente o comunque periodicamente sulla base delle sopravvenienze (cd standard al buio);
- 2) dalla differenziazione delle tipologie di magistrati a seconda del carico di lavoro dell'ufficio, con la conseguenza che chi ha un carico maggiore deve produrre di più.

Il meccanismo del cd " standard al buio", che prevede l'adeguamento del numero di sentenze alle sopravvenienze dell'anno precedente, comporta infatti:

che il magistrato scopre soltanto a fine anno qual è il numero delle sentenze che è tenuto a depositare;

che il magistrato, ignorando qual è il carico cui deve adeguarsi, tenderà a produrre sempre di più per non correre rischi di valutazioni negative.

Sono stati quindi valorizzati gli elementi di accordo e i risultati già raggiunti, ossia:

- 1) divisione dei magistrati per categorie omogenee di materie;
- 2) definizione dei numeri indicativi della produttività su base nazionale;
- 3) definzione del numero sulla base di un *range* che vada da un minimo ad un massimo e in base ai percentili 30°,50°,70°;

Sulla base di queste premesse sono stati creati **gruppi omogenei di magistrati** e lo strumento del *range* si è rivelato fondamentale, vista la difficoltà ed eterogeneità dei carichi di lavoro del giudice civile italiano: si tratta di una soluzione elastica, fondata su una fascia ampia di oscillazione, articolata su tre "scalini", che consente di individuare soglie di produttività abbastanza aperte e tali da assorbire prevedibili ed inevitabili differenze, più in particolare con riferimento alle soglie minime.

In tal modo risulta agevolmente superabile l'obiezione da sempre mossa contro il tema della definizione dei carichi, ossia l'impossibilità di determinare un numero fisso e non adattabile alle situazioni reali.

In più, la definizione di un carico fisso, adattabile sulla base del range, consente di pervenire alla definizione e risoluzione dei gravi problemi di allocazione delle risorse in organico sul territorio nazionale, in cui le disparità di lavoro sono attualmente ingiustificate e ingiustificabili.

La relazione conclusiva di maggioranza aveva individuato, sulla scorta dell'elaborazioni statistiche, 8 *cluster*, e cioè 8 gruppi di unità simili o vicine tra loro dal punto di vista della posizione o della composizione: collegiale 1; collegiale 2; monocratico 1; monocratico 2; monocratico 3; monocratico/famiglia; famiglia; locazioni.

Questi 8 gruppi possono essere **semplificati** e **ridotti a 5**, atteso che i primi due *cluster* corrispondono in buona sostanza ai giudici che si occupano di materia societaria e successoria hanno **e che i tre gruppi del monocratico erano distinti solo per carico, giungendo alla soluzione irragionevole che il giudice con meno carico di lavoro dovrebbe lavorare di meno rispetto ai giudici maggiormente gravati. A tali gruppi vanno aggiunti i giudici di promiscuità del tutto trascurati dalla relazione di maggioranza. Per il diritto del lavoro, alla luce delle incisive riforme degli ultimi anni, si è tenuto conto del fatto che le invalidità ora sono decise con ATP e che il c.d. rito Fornero prevede la chiusura della prima fase con ordinanza, che tuttavia sfugge alla rilevazione statistica. In sintesi, le sentenze in materia di previdenza oramai hanno oggetti complessi e possono essere ricomprese in un unico** *range* **insieme con le sentenze di lavoro; mentre, per altro verso, anche per il lavoro, come per i settori famiglia, societario, fallimentare,** *etc***, è opportuno equiparare alle sentenze provvedimenti nella sostanza analoghi: in proposito si rinvia a quanto** *infra* **si dirà sul c.d. "portafoglio provvedimentale".** 

Di fondamentale importanza è la previsione della figura del giudice promiscuo, di larga diffusione nei tribunali di medie e piccole dimensioni, per la quale si ritiene necessario un abbattimento equitativo della soglia, in considerazione della oggettiva minore specializzazione.

Si propongono quindi i seguenti carichi esigibili:

#### giudice civile monocratico:

soglia base: 100 sentenze soglia media: 130 sentenze soglia alta: 150 sentenze

#### giudice societario/successorio-:

soglia base: 60 sentenze soglia media: 90 sentenze soglia alta: 120 sentenze

## giudice della famiglia (nelle cui soglie s'intendono compresi i c.d. divorzi congiunti):

soglia base: 145 sentenze soglia media: 175 sentenze soglia alta: 230 sentenze

#### giudice monocratico/famiglia:

soglia base: 120 sentenze soglia media: 145 sentenze soglia alta: 170 sentenze

#### giudice delle locazioni:

soglia base: 125 sentenze soglia media: 150 sentenze soglia alta: 180 sentenze

#### giudice del lavoro:

soglia base: 120 sentenze soglia media: 140 sentenze soglia alta: 160 sentenze

giudici "promiscui": dovranno applicarsi delle riduzioni equitative delle soglie di cui ai modelli base (ad esempio, per il giudice civile/fallimentare). Per il giudice civile/penale i coefficienti di riduzione dovranno essere particolarmente sensibili.

Infine, la presente proposta prevede, quali elementi fondamentali e irrinunciabili:

La stabilità e conoscibilità delle soglie di produttività: i magistrati devono conoscere ex ante quali sono le soglie di produttività loro richieste; tali soglie, poi, devono rimanere stabili negli anni, senza dover subire continui adeguamenti anno per anno, in specie per aumentare lo standard. Il c.d. standard "al buio", cioè non conoscibile ex ante, è del tutto inammissibile. Un regime disciplinare più favorevole per le sentenze, oltre la soglia base, depositate in ritardo: le sentenze eccedenti la soglia base e depositate in ritardo non potranno essere prese in considerazione ai fini disciplinari; si ipotizza in questa sede un ritardo pari al doppio rispetto a quello massimo consentito dalla legge. In tal modo potrà evitarsi la cd "giurisprudenza difensiva", fenomeno per cui molti giudici limitano il numero delle cause in decisione ai fini di non incorrere in procedimenti disciplinari;

L'imprescindibile valorizzazione della peculiarità delle sedi disagiate: Questo è un problema molto sentito soprattutto nei tribunali di frontiera, caratterizzati da croniche carenze di organico e da un turn over continuo. Si decidono fascicoli trattati da più giudici in momenti diversi e ciò deve, quindi, trovare il giusto rilievo attraverso una riduzione equitativa delle soglie individuate, tenuto conto anche dell'esistenza di quel "lavoro nero, o sommerso" costituito dalle attività statisticamente non rilevate ma significative per il giudice civile (liquidazioni, istanze di anticipazione ecc). A ciò si aggiunga che quasi sempre in queste sedi sono destinati m.o.t., ovvero giudici alla prima esperienza che, proprio per questo, meritano una particolare attenzione e un rafforzamento della loro tutela. Infine, è doveroso ricordare ai colleghi che anche nel penale fu svolto un lavoro notevole, con risultati che devono essere valorizzati;

La definizione dei rapporti coi programmi di gestione ex art. 37: dovrà essere modificata la circolare del 2 maggio 2012 che prevede un meccanismo di calcolo del carico esigibile basato sul rendimento del singolo ufficio, con la conseguenza che gli uffici più gravati avranno un carico sempre più alto. Il dirigente dovrà invece strutturare il programma di gestione nella consapevolezza che il "suo" giudice, con il raggiungimento della soglia base, sarà in regola con la valutazione di professionalità, sub specie della laboriosità. Dovrà essere quindi una capacità del dirigente stimolare i giudici a produrre di più, e sempre nel rispetto della qualità;

L'introduzione del c.d. "portafoglio provvedimentale": si deve dare il giusto rilievo ai provvedimenti in forma di ordinanza e decreto che impegnano quanto una sentenza (oltre all'ordinanza ex art. 702 bis, si pensi all'intera materia cautelare oppure alla materia fallimentare e di famiglia, che spesso richiedono decreti impegnativi, o ancora si pensi al rito Fornero per i lavoristi o alle conciliazioni). Si deve, dunque, prevedere che tali provvedimenti concorrano al raggiungimento delle soglie.

La valorizzazione dell'attività conciliativa: è, inoltre, opportuno promuovere lo sviluppo di strumenti transattivi di chiusura delle controversie e la formazione, da parte del magistrato, della cultura della mediazione, per cui dovrebbe ipotizzarsi la rilevanza, ai fini del raggiungimento delle soglie, dei verbali di udienza di conciliazione.

Il Gruppo di Magistratura Indipendente

Loulong Well

Wew 3-

Moli



### Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati sugli esiti della consultazione referendaria

L'ANM da tempo ha sollevato la questione dei carichi di lavoro dei magistrati, che, spesso insostenibili anche per effetto delle gravi carenze nelle dotazioni di mezzi e personale e per l'irrazionale distribuzione dell'organico dei magistrati, pregiudicano, da un lato, l'effettiva resa del servizio-giustizia e, dall'altro, sovraccaricano di responsabilità i colleghi, che devono fronteggiare la difficoltà di coniugare quantità e qualità del lavoro, nonché il rischio di subire procedimenti disciplinari per ritardi anche poco significativi.

La **consultazione referendaria** dello scorso gennaio ha espresso una chiara indicazione di migliaia di colleghi nel senso di **regolamentare e limitare** i carichi di lavoro divenuti sempre più insostenibili.

In linea con gli obiettivi e gli intenti che l'Associazione sostiene unitariamente, per venire incontro ad esigenze dei magistrati e dei cittadini non più procrastinabili, il CDC invita il CSM a licenziare nel più breve tempo possibile una proposta concreta sui carichi di lavoro che siano predeterminati e rapportati a parametri nazionali.

A tal fine si propone al Consiglio Superiore di non disperdere il lavoro già effettuato in sede di Commissione del CSM sugli standard di rendimento, valorizzando gli elementi di unione tra le differenti impostazioni culturali dei diversi gruppi associativi e perseguendo, attraverso idonee linee guida, un giusto equilibrio tra quantità e qualità del lavoro giudiziario in una prospettiva nazionale, valutando i vari parametri necessari allo scopo.

Per quanto riguarda i temi su cui si registrano ancora differenti impostazioni culturali, i gruppi aderenti al CDC presentano nella seduta odierna le rispettive proposte.

In relazione all'esito degli altri quesiti referendari si invita il prossimo CDC:

- a valutare serie e significative iniziative di protesta (ivi inclusa la sospensione delle indebite attività di supplenza dei magistrati) in relazione al permanere della grave situazione di carenza di organico del personale amministrativo e della mancata revisione delle piante organiche, vista la persistente inerzia del Ministero;
- a valutare eventuali iniziative per contribuire al pagamento dei **maggiori premi assicurativi in materia di responsabilità civile** degli iscritti e per fornire adeguata assistenza legale ai magistrati coinvolti nei giudizi di responsabilità;
- a sollecitare il CSM ad introdurre in sede di normativa secondaria un testo unico sulla tematica delle ferie, per assicurare una disciplina uniforme sul territorio nazionale ed il legislatore ad un intervento normativo sulla sospensione dei termini per il deposito delle sentenze in periodo feriale.

Roma, 13 febbraio 2016.

La Danois

La questione dei carichi esigibili, sulla quale si discute senza alcun risultato da anni, non può attendere oltre tenuto conto della massiccia partecipazione di magistrati all'iniziativa referendaria promossa da alcuni colleghi che non si riconoscono nei gruppi associativi.

E' il momento di assumere una posizione concreta che tenga conto delle diverse sensibilità e sia in grado di porsi come base programmatica, sulla quale costruire, all'esito del confronto elettorale, l'azione della nuova A.N.M. In questa direzione siamo tutti impegnati per un'associazione che sappia essere vicina ai problemi quotidiani dei colleghi che devono essere incentivati ad operare con dedizione e professionalità in un quadro ordinamentale ed organizzativo che sia coerente con il crescente impegno che vi viene richiesto; ma vogliamo anche un'associazione che sappia, con autorevolezza reagire al rischio di burocratizzazione di tutte le funzioni giudiziarie ed alla perdita di tensione ideale che ne deriverebbe.

Siamo consapevoli della difficoltà di individuare un limite massimo di produttività valido per tutti; difatti esso, da un lato, implica una individuazione astratta, per approssimazione, che non tiene conto delle tante variabili insite nella peculiarità della funzione giudiziaria e, da un altro lato crea sperequazioni perché tratta in modo identico situazioni profondamente diverse e mette in difficoltà proprio chi lavora nelle condizioni più difficili.

Inoltre soltanto un numero unico calcolato al di sotto della media della produttività nazionale potrebbe fungere da garanzia a tutti i magistrati. Tuttavia, un limite quantitativo determinato in difetto non potrà che produrre gravi effetti distorsivi, perché, trattandosi di un limite massimo determinato 'al ribasso' sarà sistematicamente superato dalla larga maggioranza dei magistrati e questo renderà sempre meno sostenibile politicamente la rispondenza al dato di realtà di quel limite, così risolvendosi in un argomento ghiotto per chi sostiene che i magistrati non lavorano abbastanza.

Ma, in particolare, accettando una valutazione astratta ed esclusivamente numerica del carico di lavoro, non soltanto, si rinnegheranno le specificità della funzione giudiziaria, ma anche non resteranno seri argomenti per chiedere che l'individuazione dei limiti numerici di produttività venga mantenuta nella esclusiva competenza della stessa Magistratura e del suo organo di autogoverno. In che modo si potrà, allora, impedire al legislatore di sostituirsi al C.S.M. per stabilire i limiti minimi e massimi di rendimento dei magistrati, ricorrendo ad analoghi, approssimativi e non garantiti metodi statistici?

Ancora, l'adesione a una visione esclusivamente quantitativa della funzione giudiziaria comporterebbe profonde conseguenze di rilievo culturale, spingendo i magistrati a privilegiare sempre più l'aspetto

numerico ed a mettere in ombra l'aspetto della qualità e della natura delle definizioni.

L'indicazione di un limite numerico predeterminato in astratto, invocato a tutela della magistratura, pertanto, si presta a inquinare la natura stessa della funzione giudiziaria e ad incidere pesantemente sull'indipendenza, con prevedibili ricadute sulla qualità del servizio.

Da un altro punto di vista neppure può lasciarsi la determinazione del carico esigibile alla discrezionalità di ogni singolo ufficio, perché in questo modo si corre il rischio di trasformarlo in un concetto evanescente, polverizzato su tutto il territorio nazionale.

In ogni caso, l'individuazione del solo limite massimo è insoddisfacente poichè, stabilendo esclusivamente il 'massimo sforzo richiedibile', non argina la deriva produttivistica cui si è assistito negli ultimi anni e che è diventata, progressivamente, talmente eccessiva da mettere a rischio la qualità, non solo del provvedimento giudiziario, ma anche della stessa decisione.

Neppure è oggi possibile una determinazione del lavoro esigibile del magistrato attraverso procedure disomogenee, utilizzando gli standard di rendimento per le valutazioni di professionalità di cui all'art. 11 d.lgs. n. 160/2006 con criteri risalenti e del tutto scollegati rispetto alle modalità seguite per l'individuazione dei carichi esigibili in occasione dei programmi di gestione ex art. 37 d.l. n.98/2011, realtà con la quale occorre oggi necessariamente confrontarsi. Insoddisfacente anche un approdo che, per non ricorrere ad arbitrari e pericolosi esperimenti statistici, rinunci all'individuazione di parametri quantitativi.

E dunque, per individuare limiti che risultino, sotto ogni profilo, ragionevoli occorre che vengano determinati:

- non un numero 'secco' unico nazionale, ma **una fascia** che stabilisca il massimo esigibile e il minimo pretendibile di produttività;
- non un unico numero nazionale determinato in astratto e neppure criteri differenziati per ciascun giudiziario, ma **parametri** -minimi e massimi-**omogenei individuati in concreto**, tenendo conto delle moltissime variabili dell'attività giudiziaria e delle specifiche peculiarità dei diversi contesti.

E' altresì necessario che i parametri minimi e massimi non siano ottenuti con procedure disomogenee e inconciliabili, bensì attraverso uno stretto coordinamento tra i programmi di gestione di cui all'art. 37 d.l. n.98/2011 e gli standard di valutazione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 160/2006. In sintesi la procedura di cui al citato art.37, integrata con alcuni opportuni correttivi, consistenti nella comparazione dei dati forniti da uffici assimilabili, consentirebbe di determinare parametri quantitativi

omogenei massimi, ritagliati sulle diverse situazioni di ogni ufficio e che tengano conto della natura delle definizioni; mentre dagli standard di rendimento, determinati attraverso una analoga procedura partecipata, sarebbe ricavabile il numero minimo 'difensivo'.

La soluzione che si propone ha indubbi risvolti positivi:

- è immediatamente realizzabile, senza la necessità di interventi legislativi, in quanto si fonda su strumenti esistenti già normativamente previsti;
- consente il superamento di tutte le principali criticità insite nelle attuali modalità di individuazione dei carichi esigibili e nelle proposte concernenti l'individuazione degli standard di rendimento;
- permette al C.S.M. di assolvere in modo adeguato al compito, ricevuto nel 2006, di determinare le soglie minime di produttività.

## Soprattutto, una fascia ragionevole e omogenea determinata in concreto rappresenta una vera garanzia.

- Per il magistrato, che saprà in anticipo qual è il minimo di produttività richiestagli per poter superare le periodiche valutazioni di professionalità, e conoscerà anche la soglia, oltre la quale non sarà più suscettibile di alcuna legittima pretesa; cosicché, all'interno di questa fascia, potrà esercitare la sua funzione con serenità, dedicando il tempo necessario all'essenziale diritto-dovere di riflettere.
- Per l'indipendenza della Magistratura, in quanto solo riaffermando con orgoglio le peculiarità della funzione giudiziaria e ribadendo il ruolo centrale ed imprescindibile di tutti i magistrati e dell'organo di autogoverno nel procedimento di determinazione di qualunque parametro numerico dell'attività giudiziaria, potrà essere allontanato il rischio che, una volta stabilito un semplice 'numeretto' altri possano arrogarsi il diritto di fissarlo.
- Per l'autonomia della Magistratura, che potrà continuare ad assumersi, all'interno di un limite sufficientemente elastico predefinito e non etero-determinato, la responsabilità di lavorare secondo coscienza, impegnandosi a porre in essere quanto nelle sue possibilità per riconoscere led affermare i diritti di tutti.

Rose Souinn Diete diss he herd

## PRIORITA' E LIVELLI DI SERVIZIO UNA PROPOSTA SEMPRE ATTUALE

L'ampia partecipazione alla consultazione referendaria conferma quanto Area va affermando fin dalla sua costituzione, ossia la necessità che l'attività associativa presti particolare attenzione: da un lato, alle condizioni e ai carichi di lavoro dei magistrati; dall'altro alla corretta distribuzione degli stessi sul territorio nazionale e alla corretta organizzazione tabellare.

Area, sin d'ora, ribadisce che la risposta a un problema tanto complesso - e così drammaticamente reale - quale quello delle condizioni di lavoro dei magistrati, non può esaurirsi in una sterile contrapposizione tra opposte vedute relative ai numeri.

Siamo aperti, come sempre, a un dialogo costruttivo, ma pensiamo che non si possa ragionare sui carichi di lavoro senza parlare della necessità di conciliare quei carichi con la qualità della risposta giudiziaria e del servizio reso ai cittadini.

Ribadiamo quindi che un ragionamento sui "carichi esigibili" non può prescindere da una riflessione sui livelli di servizio e sulle priorità.

Assicurare ai magistrati italiani carichi e condizioni di lavoro sostenibili è condizione imprescindibile per realizzare una giurisdizione efficiente, efficace e ragionevole nei tempi.

Per questo, il dibattito sulle condizioni di lavoro dei magistrati e sull'efficienza della giurisdizione deve svilupparsi non solo individuando livelli di sostenibilità di un lavoro qualitativamente adeguato, ma anche recuperando la prospettiva del ruolo sociale del magistrato, dell'efficienza ed efficacia della risposta giudiziaria.

Il magistrato, infatti, è parte di un processo organizzativo complesso quale è l'ufficio giudiziario. Certo, ne costituisce un ingranaggio fondamentale, ma non può da solo assicurarne il funzionamento. La risposta alle domande di giustizia, infatti, non compete al singolo giudice o pubblico ministero, ma all'ufficio nel suo complesso.

Siamo, quindi, convintamente a favore delle priorità.

Vi è infatti per ogni ufficio un massimo sforzo sostenibile oltre il quale la risposta giudiziaria non sarebbe all'altezza della qualità che il servizio richiede.

Se un ufficio, pur avendo introdotto buone prassi organizzative, non è in grado di definire tutte le sopravvenienze in tempi utili ad evitare la prescrizione nel settore penale o comunque ragionevoli nel civile, allora quell'ufficio deve dotarsi di criteri trasparenti ed uniformi che individuino quali procedimenti definire prima e quali dopo.

L'esigenza è nelle cose, e di questo i Magistrati hanno bisogno di discutere: su questo vi è necessità di confrontarsi, nella ANM, nell'autogoverno, in ogni ufficio, con ciascun dirigente.

Pensiamo che – una volta individuati dal CSM i parametri generali - i criteri di priorità debbano essere definiti nell'ufficio, sotto la responsabilità del dirigente, ma con la partecipazione di tutti i magistrati.

Diversamente opinando ciascun magistrato si troverebbe da solo a difendere le proprie scelte sulla individuazione dei procedimenti da definire per raggiungere il "numero esigibile" e, lungi dall'essere al riparo da responsabilità, potrebbe essere chiamato a render conto di non aver raggiunto quel numero per aver trattato procedimenti troppo difficili e complessi (magari obiettivamente prioritari in ragione della qualità degli interessi in gioco) o di averlo invece raggiunto (e magari superato) scegliendo di occuparsi solo di casi semplici o agevoli da definire.

Priorità, allora, come strumento organizzativo che, concordato all'interno degli uffici di primo e secondo grado e (nel penale) anche tra uffici giudicanti e requirenti, consente di perseguire efficacemente l'obiettivo di un servizio adeguato ai bisogni di tutela, secondo una graduazione degli stessi attenta alla gerarchia dei valori costituzionali e, ora, europei.

La recente delibera di modifica della circolare sulla formazione dei programmi di gestione di cui all'art. 37 della legge 98/2011 va esattamente in questa direzione.

Lo strumento dell'art. 37, infatti, valorizza la responsabilità dirigenziale e inserisce ciascun magistrato nel circuito organizzativo partecipato, non lo espone come singolo e apre la strada nell'intero sistema dell'autogoverno ad una nuova prospettiva di valutazione della capacità di organizzazione, di

programmazione e di gestione dell'ufficio da parte del dirigente. Una prospettiva attenta non al mero rendimento quantitativo, ma alla capacità di salvaguardare la qualità del servizio attraverso carichi e condizioni di lavoro sostenibili.

Le priorità non riguardano solo il processo penale (benché più spesso se ne parli in quel settore) ma anche il settore civile e quello del lavoro e della previdenza.

Priorità (è bene chiarirlo) che non aprono affatto le porte alla discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, ma mirano invece a garantire che si tratti di un esercizio effettivo, funzionale ad una decisione nel merito.

Accanto alle priorità è però essenziale anche la introduzione di livelli di servizio, senza i quali le prime resterebbero inattuabili.

Una volta classificati i beni giuridici da tutelare attraverso l'indicazione dei processi e delle attività da svolgere prioritariamente, è necessario individuare anche il numero di processi e di attività che si possano compiere compatibilmente con la qualità del servizio alla quale occorre mirare.

Occorre individuare quindi il livello del servizio che, nelle condizioni date, ciascun ufficio può e deve rendere. Il tutto, senza trascurare la doverosa attenzione per la durata dei processi e consentendo, ad esempio, una temporanea riduzione delle definizioni quando questa sia funzionale alla più rapida conclusione di determinati procedimenti prioritari.

Solo l'introduzione dei livelli di servizio, concepita in relazione ai singoli uffici, potrà condurre a una revisione delle piante organiche veramente mirata in relazione alla qualità e all'entità della domanda di giustizia

Il livello di servizio non può essere unico in tutto il territorio nazionale, perché la qualità e la quantità delle domande di giustizia, le dotazioni organiche e di cancelleria, la logistica degli uffici, sono diverse da distretto a distretto ed anche nei singoli circondari.

Proprio per questo riteniamo si debba parlare di livelli di servizio differenziati. E' evidente infatti che, introducendo una "asticella" unica, si finirebbe inevitabilmente - a seconda della misura introdotta - o per chiedere troppo a uffici che non sono

oggettivamente in grado di rendere il servizio auspicato, o per chiedere troppo poco ad uffici meglio attrezzati o gravati da minori problemi organizzativi ed ambientali.

A ciò deve aggiungersi che un numero esigibile di definizioni potrebbe essere forse calcolato per i magistrati cui sia assegnata una competenza omogenea (ad esempio: fallimentare, esecuzioni mobiliari o immobiliari), ma certamente non può essere calcolato su una seria base statistica per i magistrati cui sia affidato un ruolo "misto" civile/penale o generalista per singoli settori. Situazione questa che caratterizza l'80% della nostra realtà giudiziaria.

I gravi problemi della Magistratura italiana richiedono risposte serie e ponderate e non soluzioni semplicistiche e accattivanti.

Occorre evitare una fissazione di carichi esigibili che avvenga solo con riferimento al dato numerico, perché non si può rischiare di ledere principi fondamentali sui quali si fonda l'esercizio del potere giurisdizionale, perché la Giustizia è uguale per tutti e, per essere tale, non può essere negata sol perché un limite numerico è stato raggiunto

Per questo ci impegneremo, negli uffici, nell'AN₩ e nell'autogoverno, perché le nostre proposte siano concretamente attuate.

Awgs Breen

Il Coordinamento di Area

4

 $\mathcal{A}$ 

Stabiliti a livello nazionale (e per questo consente di escludere che siano determinati ufficio per ufficio)

Carico predeterminato e quindi conoscibile a priori (e quindi differenza netta da standard)

#### Carichi tendenzialmente immutevoli

Differenziato solo per categorie di funzioni e tipologie di provvedimenti, ma non già per area geografica o, addirittura, per singolo ufficio giudiziario (a nulla rilevando se si tratti di ufficio circondariale o distrettuale, in quanto il tempo a disposizione del singolo magistrato non muta a seconda dell'ampiezza della competenza territoriale).

In caso di funzioni estremamente promiscue può essere previsto un carico esigiibile dedicato

I carichi esigibili sono un limite di esigibilità che può essere superato, su base volontaristica, nell'interesse dell'ufficio ma ovviamente possono verificarsi cali di qualità.

11]

### Ducumento parziale

L'ANM dovrebbe sostenere, con urgenza, presso il CSM e la possibilita' di fissare le udienze a almeno dieci giorni di distanza (liberi) prima e dopo il periodo feriale.